

TRIBUNALE MILANO

2 MARZO 2000

ESTENSORE: MARANGONI

PARTI: CLERICI

(avv. Boneschi, Sommaruga)

GRUPPO ED. GRANDI PERIODICI

(avv. Fuga, Romelli)

**Diritti della personalità •
Nome • Sfruttamento
indebito • Illecito • Lesione
dell'identità personale •
Risarcimento del danno •
Criteri.**

L'uso non autorizzato del nome altrui (nel caso di specie di un giornalista) al fine di pubblicizzare una rivista costituisce una illecita lesione sia del diritto di cui all'art. 7 c.c. che dell'iden-

tà personale e comporta il risarcimento del danno da determinarsi, nella prima lesione, con riguardo al corrispettivo che il soggetto avrebbe richiesto per acconsentire allo sfruttamento del proprio nome a fini pubblicitari e alla diminuita possibilità che il medesimo possa autorizzare in futuro terzi ad utilizzare il proprio nome in analoghe iniziative di carattere pubblicitario.

Con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 1998 Giovanni (detto Gianni) Clerici conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la società Gruppo Editoriale Grandi Periodici srl in liquidazione esponendo di avere partecipato alla realizzazione di tre numeri della rivista *Il grande tennis* editi nel 1991 dalla convenuta e del primo numero in edicola nel 1992, collaborazione interrotta per divergenze economiche con la proprietà della testata; che alla fine del 1996 aveva appreso che negli intervalli pubblicitari di un programma condotto dallo stesso attore sull'emittente televisiva *Telepiù2* veniva trasmesso uno *spot* pubblicitario della citata rivista che citava il suo nome quale autore della medesima; che detta utilizzazione del suo nome non era stata autorizzata, nemmeno all'epoca in cui effettivamente collaborava alla rivista in questione.

Affermava la lesività dell'abusiva utilizzazione del suo nome ai sensi dell'art. 7 c.c., della sua reputazione professionale nonché al diritto alla propria identità personale, chiedeva la condanna della società convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

Si costituiva nel giudizio la società convenuta, affermando che la diffusione nel 1996 dello *spot* in questione era stata una autonoma iniziativa dell'emittente *Telepiù2*, che aveva recuperato un vecchio *spot* posto in onda fino al 1992. Contestava altresì la stessa sussistenza di un danno per l'attore e comunque la quantificazione del medesimo come operata in atto di citazione.

Le istanze istruttorie proposte dalle parti non venivano accolte dal giudice, che riteneva la causa matura per la decisione.

Precisate le conclusioni dalle parti come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione dal giudice previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

* La progressiva patrimonializzazione dei profili della personalità coinvolge, inevitabilmente, oltre all'immagine anche il nome quando viene utilizzato come richiamo pubblicitario. Da ultimo v. G. SAVORANI, *La notorietà della persona da interesse protetto a bene giuridico*, Cedam 2000, ove ampi richiami di dottrina e giurisprudenza; nonché G. RESTA, « Così è (se vi appare) »: *identificabilità della persona celebre e sfruttamento economico della notorietà*, in questa Rivista, 1997, 544. Sul risarcimento del danno v. L. MARTIS, *Abusiva utilizzazione economica dell'immagine altrui: danni e criteri risarcitori*, ivi 1998, 310.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Deve rilevarsi che risultano privi di contestazione gli elementi di fatto dedotti da parte attrice in merito alla dedotta utilizzazione non autorizzata del nome dell'attore in uno *spot* pubblicitario destinato a promuovere la rivista *Il grande tennis* edita dalla società convenuta trasmesso prima nel 1991-1992 e poi nel 1996.

Parte convenuta ha dedotto — quanto alla sussistenza degli illeciti prospettati dall'attore — che la diffusione dello *spot* in questione nel 1996 era avvenuta a sua insaputa, per autonoma iniziativa dell'emittente televisiva *Telepiù2*.

Tale eccezione non può essere ritenuta fondata e rilevante.

Invero non vi è dubbio che lo *spot* sia stato predisposto dalla stessa parte attrice e che esso era destinato a promuovere una rivista da essa edita.

L'interesse alla sua diffusione non può dunque che essere riconducibile alla sfera patrimoniale e all'attività economica della società convenuta, che evidentemente risulta la principale destinataria dei benefici conseguenti alla promozione della rivista presso il pubblico dei potenziali lettori. La tesi di una ripresa della trasmissione dello *spot* per autonoma iniziativa dell'emittente televisiva che ha mandato in onda tale pubblicità nel 1996 appare priva di effettivo fondamento.

Se per un verso risulta del tutto inattendibile — in ragione dei costi dei « passaggi » pubblicitari su emittenti televisive — che l'iniziativa di riprendere la trasmissione dello *spot* sia avvenuta senza alcun impulso della società convenuta, sotto altro profilo deve rilevarsi che la stessa Gruppo Editoriale Grandi Periodici srl in liquidazione non ha prodotto in atti alcun documento (diffide, comunicazioni ecc.) dai quali effettivamente evincersi un concreto atteggiamento di reazione o qualsiasi diversa iniziativa della stessa nei confronti di *Telepiù2* a seguito della notizia pervenuta dall'odierno attore della trasmissione non autorizzata del messaggio pubblicitario.

A tal fine evidentemente la prova testimoniale richiesta dalla società convenuta risulta per un verso non rilevante e sotto altro profilo non ammissibile, laddove siano stati indicati testi ricorrendo a qualifiche che non ne consentono una effettiva individuazione.

Deve dunque ritenersi che la trasmissione dello *spot* contestato nel 1996 sia riconducibile alla responsabilità della società convenuta, risultando altresì integrato sotto il profilo della responsabilità aquiliana quantomeno il requisito della colpa.

Non vi è dubbio infatti che la mancata autorizzazione da parte del Clerici alla menzione del proprio nome nel messaggio pubblicitario abbia integrato un illecito per quanto riguarda la trasmissione avvenuta nel 1996.

Per quanto riguarda invece la diffusione del medesimo messaggio nell'arco di tempo in cui l'attore svolgeva la propria attività professionale nell'ambito della rivista *Il grande tennis* (1991/92) non ritiene il giudice che l'utilizzazione del nome del predetto possa aver effettivamente integrato alcun pregiudizio in danno dell'attore medesimo.

Invero il rapporto di collaborazione con la rivista poteva giustificare un implicito consenso alla menzione dell'attore tra gli autori della stessa, tanto che nessuna contestazione fu mai sollevata in proposito, né in fatto vi è alcun elemento dal quale desumere che tale utilizzazione abbia in effetti determinato qualche concreta ripercussione di natura patrimoniale in danno dell'attore medesimo.

Se dunque l'ambito di illiceità della condotta della società convenuta deve essere circoscritto alla sola trasmissione dello *spot* in questione nel corso del 1996, la specifica qualificazione della natura dell'illecito deve ricondursi sia alla fattispecie di cui all'art. 7 c.c. che alla violazione del diritto dell'attore alla propria identità personale.

Sotto il primo profilo, deve rilevarsi che l'utilizzazione del nome in connessione con la rivista — alla quale non collaborava più da tempo — a scopi pubblicitari ha determinato un pregiudizio di natura patrimoniale corrispondente sia al corrispettivo che l'attore avrebbe richiesto per acconsentire allo sfruttamento del proprio nome in chiave pubblicitaria, sia alla diminuita possibilità che il medesimo possa autorizzare in futuro terzi ad utilizzare il proprio nome in analoghe iniziative di carattere pubblicitario o che il corrispettivo per tale utilizzazione sia inferiore in ragione delle pregresse (indebite) utilizzazioni poste in essere dalla convenuta.

La quantificazione di tale pregiudizio può essere tuttavia determinata solo in via equitativa, non sussistendo elementi di confronto utili a tal fine né risultando ammissibile la richiesta di CTU formulata dallo stesso attore per il suo carattere palesemente esplorativo.

Ritiene dunque il giudicante equo stabilire la misura del risarcimento del danno per l'abusiva utilizzazione del nome dell'attore in L. 10.000.000, somma già rivalutata ad oggi e comprensiva degli interessi legali, tenuto conto del numero dei passaggi pubblicitari posti in essere nel 1996 (24 come attestato dal doc. 6 fasc. attore) nonché del circoscritto ambito di diffusione dell'emittente televisiva, fruibile solo a mezzo abbonamento.

Sussiste altresì l'ulteriore lesione al diritto dell'attore alla propria identità personale, inteso nel caso di specie quale diritto del medesimo a non sentirsi attribuire la paternità di azioni non proprie, quale la collaborazione ad un periodico rispetto al quale il proprio rapporto professionale era già stato interrotto da anni.

Anche sotto tale profilo il danno deve essere determinato in via equitativa — secondo i criteri già innanzi esposti per la violazione al diritto al nome — nella somma di L. 2.000.000, già rivalutata e comprensiva di interessi legali.

Non ritiene il giudicante che sussista altresì la dedotta lesione alla reputazione professionale dell'attore, affermata in relazione alla diminuita quantità del periodico rispetto alle edizioni curate anche dal Clerici.

L'esame delle riviste prodotte in atti non consente in realtà di desumere uno scadimento qualitativo della rivista in questione di tale natura ed entità da investire addirittura la persona dell'attore di un effettivo pregiudizio alla sua reputazione.

Deve inoltre essere disposta la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza con le modalità indicate in dispositivo a cura e spese della convenuta.

Alla soccombenza segue altresì la condanna della convenuta al rimborso delle spese del giudizio sostenute da parte attrice, liquidate in complessive L. 6.206.790 (di cui L. 706.790 per spese, L. 1.500.000 per diritti e L. 4.000.000 per onorari) oltre Iva e Cpa.

P.Q.M. — Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) accoglie le domande proposte da Giovanni (detto Gianni) Clerici nei confronti del Gruppo Editoriale Grandi Periodici s.r.l. in liquidazione con atto di citazione notificato in data 19 febbraio 1998 e, dichiarata l'illecita utilizzazione del nome dell'attore nell'ambito dello *spot* pubblicitario relativo alla rivista *Il grande tennis* — ove veniva detto « *Il grande tennis. Una grande rivista firmata da Rino Tommasi e Gianni Clerici* » — nonché la lesione del diritto all'identità personale del medesimo, condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore liquidato in complessive L. 12.000.000 con interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza al saldo;

2) condanna altresì il Gruppo Editoriale Grandi Periodici s.r.l. in liquidazione alla pubblicazione a proprie spese del presente dispositivo per una volta ed in caratteri doppi del normale sulla rivista *Il grande tennis* entro trenta giorni dalla notifica della sentenza;

3) condanna parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio sostenute dall'attore, liquidate in complessive L. 6.206.790 oltre Iva e Cpa.